



Responsabilità Estesa del Produttore

www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
@Ecocerved, @ecocamere
facebook.com/Ecocerved/

Aprile 2021

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



1



Contenuto della sessione

Il D. Lgs. 116/2020 →
ha modificato il D.lgs. 152/06,
rivedendo la responsabilità estesa del produttore,
introducendo la definizione di “regime di Responsabilità Estesa del
Produttore”

I produttori sono chiamati a gestire il fine vita dei prodotti da loro stessi
immessi sul mercato, attraverso una responsabilità finanziaria e
organizzativa, che può essere attuata in forma individuale o collettiva.

Attraverso quali modalità e con quali strumenti.



2



uno sguardo in EUROPA



Le modifiche introdotte nelle diverse Direttive Europee, in particolare sulla Direttiva 851/2018, sono finalizzate a creare un nuovo modello economico ->
un MODELLO CIRCOLARE



Misure che si pongono come obiettivo la prevenzione della produzione dei rifiuti, il riciclaggio, la simbiosi industriale, il recupero e quindi la riduzione dello smaltimento.

Si parla di:

- ✓ Eco-progettazione, processi di produzione, modelli di consumo, gestione dei rifiuti, mercato delle materie prime secondarie, riutilizzo dell'acqua, innovazione e investimenti, monitoraggio, settori prioritari (come plastica, inerti, rifiuti alimentari, biomasse, materie prime critiche).

3



uno sguardo in ITALIA



Il D.lgs. 116/2020 ha modificato ed integrato **il D.lgs. 152/06**
è stato completamente sostituito tutto l'art. 178 bis – Responsabilità Estesa del Produttore



* Si rinvia a **decreti futuri** per l'istituzione di REGIMI DI RESPONSABILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE
* Resta la **responsabilità della gestione dei rifiuti**, come pure la **disciplina della EPR** indicata a partire dall'art. 217 (imballaggi e altre particolari categorie di rifiuti)
* I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del **produttore istituiti prima dell'entrata in vigore** del decreto si conformano alle disposizioni da esso dettate entro il **5 gennaio 2023**
* I requisiti da rispettare in materia di REP sono anticipati dai «**considerando**» della direttiva stessa

L'art. 8 della direttiva 851/2018 delinea gli obiettivi che attraverso una serie di misure poste su coloro che sono soggetti alla EPR, riscontrabili sul D.lgs. 152/06 all'art. 178 bis per opera del D.lgs. 116/2020

L'art. 8 bis della direttiva 851/2018 delinea i requisiti generali minimi in materia di EPR, riscontrabili sul D.lgs. 152/06 all'art. 178 ter per opera del D.lgs. 116/2020

4

Responsabilità Estesa del Produttore: **cos'è**



Direttiva 851/2018 art. 3 comma 21 «regime di responsabilità estesa del produttore», una **serie di misure** adottate dagli Stati membri **volte ad assicurare** che ai produttori di prodotti spetti la **responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa** della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

D.lgs. 152/2006 art. 183 comma 1 lett. g-bis «regime di responsabilità estesa del produttore», le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.

D.lgs. 152/2006 art. 183 comma 1 lett. g «Produttore del prodotto» qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente **sviluppi, fabbrica, trasformi, tratti, venda o importi prodotti**.

La EPR esiste quindi già prima che il bene divenga rifiuto.

ecocamere

5

Responsabilità Estesa del Produttore: **principi**



CONSIDERANDO 14

I **regimi di responsabilità estesa del produttore sono volti ad assicurare** che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della **gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento**. Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla **prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti**.

I produttori dei prodotti possono adempiere a tali obblighi a titolo individuale o collettivo.

ecocamere

6

Responsabilità Estesa del Produttore: **principi**



CONSIDERANDO 21

I regimi di responsabilità estesa del produttore **sono elementi essenziali** di una buona gestione dei rifiuti. L'efficienza e l'efficacia dei regimi **possono variare** da uno Stato membro all'altro. E' necessario **definire** i requisiti minimi di funzionamento e precisare come tali requisiti si **applicano anche** ad altri atti legislativi: direttiva 2000/52/Ce (VFU), 2006/66/Ce (PILE, ACCUMULATORI), 2012/19/UE (RAEE).

ecocamere

7

Responsabilità Estesa del Produttore: **principi**



CONSIDERANDO 22

I requisiti generali minimi dovrebbero **ridurre i costi e migliorare l'efficacia, la concorrenza** per tutte le tipologie di imprese, ma anche contribuire a **internalizzare i costi** del fine vita **includendoli nel prezzo del prodotto** e **incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione.**

Nel complesso tali requisiti dovrebbero **migliorare la governance e la trasparenza dei regimi di responsabilità estesa del produttore e limitare le possibilità che emergano conflitti di interesse** tra le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi e i gestori di rifiuti ai quali tali organizzazioni fanno ricorso.

ecocamere

8

Responsabilità Estesa del Produttore: **principi**



CONSIDERANDO 23

Mantenendo **fermo il ruolo delle autorità pubbliche** nell'organizzazione della raccolta/trattamento dei rifiuti urbani e nella comunicazione rivolta ai cittadini, **le disposizioni** relative alla responsabilità estesa del produttore si **dovrebbero applicare** ferma restando **la competenza delle autorità pubbliche per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani.**

ecocamere

9

Responsabilità Estesa del Produttore: **principi**



CONSIDERANDO 24

Nei casi in cui le **autorità pubbliche sono responsabili dell'organizzazione degli aspetti operativi** della gestione dei rifiuti provenienti da prodotti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, **tali servizi dovrebbero essere prestati in maniera efficace sotto il profilo dei costi** e la responsabilità finanziaria dei produttori di prodotti **non dovrebbe superare i costi necessari per la prestazione di tali servizi.** Tali costi dovrebbero essere determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, le loro organizzazioni e le autorità pubbliche.

ecocamere

10

Responsabilità Estesa del Produttore: **principi**



CONSIDERANDO 25

Al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti, quando i produttori di prodotti o le organizzazioni che attuano per conto dei produttori, **gli obblighi derivanti** dalla responsabilità estesa di questi ultimi sono responsabili per la gestione dei rifiuti provenienti da prodotti che immettono sul mercato, **essi dovrebbero garantire la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull'intero anno, anche se gli obiettivi generali e specifici a essi applicabili sono conseguiti.**

Essi **non dovrebbero inoltre limitare tali servizi in termini di zona geografica, prodotti e materiali contemplati ai luoghi in cui la raccolta e il trattamento dei rifiuti sono più redditizi.**

ecocamere

11

Responsabilità Estesa del Produttore: **principi**



CONSIDERANDO 26

I produttori di prodotti dovrebbero coprire i costi necessari per conseguire gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e altri obiettivi, inclusa la prevenzione dei rifiuti, definiti per il pertinente regime di responsabilità estesa del produttore.

A condizioni rigorose, **tali costi possono essere condivisi con i produttori iniziali dei rifiuti o i distributori** ove ciò sia giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la redditività economica del regime di responsabilità estesa del produttore.

ecocamere

12



Responsabilità Estesa del Produttore: **principi**

Art. 8 Direttiva 2008/98/Ce modificata dalla Direttiva 851/2018

Per rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, **gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti** (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.

Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la **successiva gestione** dei rifiuti e la **responsabilità finanziaria per tali attività**. Tali misure possono includere **l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni** relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.

Laddove tali misure includano l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore, si applicano i requisiti minimi generali di cui all'articolo 8 bis.

Gli Stati membri possono decidere **che i produttori di prodotti che si impegnano in termini finanziari o che si assumono, di loro iniziativa**, responsabilità finanziarie e organizzative per la gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto è un rifiuto, **applicano alcuni dei requisiti generali minimi di cui all'articolo 8 bis o la loro totalità**.

ecocamere

13



Responsabilità Estesa del Produttore: **principi**

Art. 8 bis Direttiva 2008/98/Ce modificata dalla Direttiva 851/2018

Gli Stati membri:

- a) **definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti**, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali, ma anche gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, le imprese legate all'economia sociale,
- b) **definiscono, in linea con la gerarchia dei rifiuti, obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi** rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE (imballaggi), 2000/53/CE (veicoli fuori uso), 2006/66/CE (pile e accumulatori) e 2012/19/UE (RAEE), oltre a definire altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi,
- c) **garantiscono** la presenza di **un sistema di comunicazione delle informazioni** per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dello Stato membro dai produttori di prodotti assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore e **i dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti** (anche per quanto indicato al punto b),
- d) **assicurano** un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine e dimensione.

ecocamere

14



Responsabilità Estesa del Produttore: **principi**

Art. 8 bis Direttiva 2008/98/Ce modificata dalla Direttiva 851/2018

Gli Stati membri

adottano le misure necessarie per garantire che il produttore di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, **gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest'ultimo:**

- copertura geografica
- adeguata disponibilità di sistemi di raccolta
- dispongano di mezzi finanziari ed organizzativi per soddisfare tali obblighi
- istituiscano meccanismi di autosorveglianza **supportati da verifiche indipendenti** per valutare:
 - la loro gestione finanziaria,
 - i dati raccolti e comunicati,
 - la resa pubblica delle informazioni finalizzata al conseguimento degli obiettivi

e-commerce

15



Responsabilità Estesa del Produttore: **principi**

Art. 8 bis Direttiva 2008/98/Ce modificata dalla Direttiva 851/2018

Gli Stati membri

adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori di prodotti in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore **coprono i seguenti costi** per i prodotti che il produttore immette sul mercato:

- **costi della raccolta differenziata di rifiuti** e del loro successivo trasporto, compreso il trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da cauzioni di deposito non reclamatione,
- **costi di una congrua informazione** ai detentori di rifiuti,
- **costi della raccolta e della comunicazione dei dati.**

e-commerce

16



Responsabilità Estesa del Produttore

Quanto indicato nei CONSIDERANDO e negli art.li 8 e 8 bis della Direttiva Europea 851/2018 trova una trascrizione negli art.li 178 bis e 178 ter del D.lgs. 152/06, così come modificato dal D.lgs. 116/2020.

Principi che dovranno essere contenuti in decreti governativi di attuazione

-> **Responsabilità estesa del produttore** → **art. 178 bis** Per rafforzare:

il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio, il recupero

relativamente ai rifiuti, con uno o più decreti, **sono disciplinati regimi di responsabilità estesa del produttore.**

Regimi di responsabilità che prevedono misure per incoraggiare *sin dalla loro progettazione e dalla progettazione dei componenti la capacità di ridurre l'impatto ambientale e la produzione dei rifiuti, oltre ad assicurare che quando rifiuti debbano seguire i criteri di priorità nella gestione degli stessi* (art. 179).

Oltre ad attuare una **Funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalla EPR**

ecocamera

17



Responsabilità Estesa del Produttore

-> **Requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore**

È istituito il **Registro nazionale dei produttori** (comma 9) al quale i **soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore** sono tenuti ad iscriversi.

Sono tenuti anche i **produttori con sede legale** in altro Stato Membro dell'Unione che immettono prodotti sul territorio nazionale, **tramite una persona giuridica o fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante** autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al Registro (comma 8).

Registro nazionale produttori (Comma 6) -> contiene e declina il ruolo del ministero: funzione di vigilanza e controllo.

Introduce un **successivo decreto** (Comma 7) -> a cui si rimanda che definisce le modalità di vigilanza e controllo di quanto indicato al comma 6.

Sono definiti/elencati i requisiti minimi che devono rispettare i regimi di responsabilità.

ecocamera

18



Dove si parla già di REP e/o si delineano delle governance

1. **Imballaggi** -> Direttiva 94/62/CE, recepita all'art. 221 del D.lgs. 152/2006
2. **RAEE** -> Direttiva 2012/19/CE recepita con il D.lgs. 49/2014.
3. **Pile e accumulatori** -> Direttiva 2006/66/CE recepita con il D.lgs. 188/08
4. **Pneumatici fuori uso** -> Decreto 182/2019 che recepisce quanto indicato all'art. 228 del D.lgs. 152/2006
5. **Veicoli fuori uso** -> Direttiva 2000/53/CE recepita con il D.lgs. 209/2003

6. **Oli minerali** -> istituito il Consorzio obbligatorio degli oli usati
7. **Oli e grassi animali e vegetali** -> istituito il Consorzio obbligatorio degli oli usati, l'art. 233 del D.lgs. 152/2006
8. **Polietilene** -> -> istituito il Consorzio obbligatorio dei beni in polietilene, art. 234 del D.lgs. 152/2006

ecocamere

19



Dove si parla già di EPR e/o si delineano delle governance

Soggetti obbligati: produttori, importatori e utilizzatori.

Responsabilità: finanziaria e operativa.

Obblighi: ritiro e gestione dei rifiuti di, raggiungendo almeno gli obiettivi di recupero e di riciclaggio, rendicontazione dell'attività, informazione e sensibilizzazione del consumatore, svolgere attività di prevenzione.

ecocamere

20



21